REGOLAMENTO (CEE) N. 619/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

che fissa i contingenti iniziali, per il 1986, applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, nonché talune modalità per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 31 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 04.05. A. I b) della tariffa doganale comune in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, pertanto, tali restrizioni non sono state previste neanche nel regolamento (CEE) n. 3792/85 per le importazioni in Portogallo in provenienza dalla Spagna; che, in considerazione del fatto che per i suddetti prodotti è in vigore nel Portogallo prima del 1° marzo 1986 un regime basato sul divieto delle importazioni, tali restrizioni risultano necessarie per poter procedere, gradualmente ed in maniera equilibrata, all'applicazione all'inizio della seconda tappa del regime, basato sulla libertà d'importazione, previsto dall'organizzazione comune dei mercati; che, in attesa della summenzionata rettifica è quindi necessario prevedere, come misura transitoria l'applicazione delle restrizioni quantitative per i prodotti in questione; che, per la determinazione del volume delle suddette restrizioni quantitative risultano appropriati i criteri previsti dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3792/85;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3792/85 stabilisce i criteri in base ai quali dovrebbero essere fissati i contingenti iniziali nel 1986 per ciascun prodotto che figura negli allegati I e II del suddetto regolamento; che le informazioni disponibili danno luogo alla fissazione dei contingenti sulla base del primo di tali criteri, per quanto concerne le uova da consumo, sulla base del secondo di tali criteri, per quando concerne i pulcini e le uova da cova di galline, e sulla base del terzo di tali criteri per gli altri prodotti; che tale contingente va ad aggiungersi a quelli definiti nell' applicazione dell'articolo 269 dell'atto di adesione all'importazione dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, ai fini della corretta gestione dei contingenti, è opportuno abbinare la domanda di autorizzazione d'importazione alla costituzione di una cauzione;

considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione le informazioni relative all'applicazione dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese può mantenere una restrizione quantitativa all'importazione in provenienza dalla Spagna delle uova in guscio della sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune.

2. La restrizione quantitativa di cui al paragrafo 1 consiste in un contingente annuo aperto, senza discriminazione tra gli operatori economici.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), quarto, quinto e sesto comma e lettera b), del regolamento (CEE) n. 3792/85 si applicano ai contingenti previsti dal presente articolo.

Articolo 2

1. In allegato sono fissati i volumi dei contingenti iniziali che, in applicazione dell'articolo 1 del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3792/85, il Portogallo può applicare all'importazione dei prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna.

2. Per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, tali volumi sono ridotti di un sesto.

Articolo 3

1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate alla costituzione di una cauzione che sarà svincolata dalle condizioni definite dalle autorità portoghesi quando le importazioni siano state effettuate.

Articolo 4

1. Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 3.

2. Entro e non oltre il 15 di ciascun mese, esse trasmettono le seguenti informazioni concernenti ciascuno dei prodotti per i quali nel corso del mese precedente sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione:

— quantitativi che formano oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;

— quantitativi che sono importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale 1986
01.05	Volatili vivi da cortile:	1 000 pezzi
	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»:	
	ex I. di tacchini o di oche:	
	— di tacchini	149
	ex II. altri:	
	— di polli	1 218
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	a) Uova da cova:	
	ex 1. di tacchini o di oche:	
	— di tacchini	18
	ex 2. altri:	
	— di polli	53 t
	b) altri:	443